

# FERIE 2020

Ai sensi del vigente CCNL ABI, i turni di ferie devono essere tempestivamente fissati dall'azienda, confermati al personale e rispettati.

Solo in casi eccezionali i turni di ferie fissati possono essere variati con intesa tra lavoratore e azienda. Le ferie devono essere utilizzate per intere giornate e possono essere fruite in qualsiasi periodo dell'anno.

Il succitato CCNL prevede che l'azienda, solo per particolari esigenze di servizio, può dividere le ferie in due periodi, uno dei quali non inferiore a 15 giorni lavorativi.

Nella predisposizione dei turni di ferie, nei limiti delle esigenze di servizio, viene data precedenza ai lavoratori disabili rientranti nelle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999 n.68; per il restante personale si tiene conto delle richieste degli interessati in rapporto a:

- situazione familiare;
- anzianità di servizio.

L'azienda può richiamare il lavoratore dalle ferie solo quando urgenti necessità di servizio lo richiedano. In tal caso, il lavoratore ha diritto a completare le ferie in altro periodo, nonché al rimborso per le spese che dimostri siano derivate dall'interruzione.

Il rimborso ha luogo anche nel caso di spese conseguenti allo spostamento, per necessità di servizio, del turno di ferie precedentemente fissato.

## FERIE SPETTANTI NELL'ANNO SOLARE

	AREE PROFESSIONALI	QUADRI DIRETTIVI
1° anno	<b>20gg lavorativi (*)</b> [DISABILI: minimo 12 gg se assunti nel 1° semestre e minimo 6 gg se assunti nel 2° semestre]	<b>2gg per ogni mese, con un massimo di 20gg</b> [DISABILI: 20 gg se assunto nel 1° semestre e 12 gg se assunto nel 2° semestre]
dal 2° al 5° anno	<b>20gg lavorativi</b> (22gg per chi è A3 L4)	<b>26gg lavorativi</b>
dal 5° al 10° anno	<b>22gg lavorativi</b>	
dal 10° anno in poi	<b>25gg lavorativi</b>	

Il periodo di ferie spettante in caso di assenza viene ridotto di tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di assenza **ossia numero giorni di ferie spettanti X numero di mesi lavorati : 12.**

**Per es.:** un quadro assente 2 mesi:  $26 \times 10 = 260$ ;  $260 : 12 = 21,66$ . I giorni di ferie spettanti per l'anno saranno 21,66 invece di 26.

In caso di **assenze per malattia** la riduzione non si applica per i primi 6 mesi. Se l'assenza è superiore ai sei mesi, la riduzione non si applica per i primi 6 mesi, salvo che l'assenza duri per l'intero anno (in tal caso non si maturano ferie).

In caso di **cessazione del rapporto di lavoro**, ai sensi dell'articolo 55 comma 12 del vigente CCNL, qualora la/il lavoratrice/lavoratore non avesse già usufruito delle ferie, alla/allo stessa/o verrebbe liquidata la retribuzione corrispondente a tanti dodicesimi del periodo di ferie che sarebbe spettato nell'anno quanti sono i mesi interi di servizio prestato dal 1° gennaio dello stesso anno (vale a dire  $1/360$  della retribuzione annua per ogni giornata).

Le ferie possono essere interrotte da:

- Malattia
- Infortunio
- Congedo per maternità obbligatoria
- Malattia del figlio
- Assistenza a familiare disabile ai sensi della L.104



CISL

# BANCA ORE 2020

Ai sensi dell'art.100 del CCNL le Aree Professionali hanno una dotazione di 23 ore annue in permessi per riduzione orario. Il vigente CCNL prevede, tuttavia, che le 23 ore annuali previste siano ridotte a 15,5 ore poiché 7,5 delle 23 ore sono destinate a finanziare il Fondo per l'occupazione (FOC).

Le 15,5 ore spettano pro-quota nell'ipotesi di assunzione-cessazione del rapporto di lavoro, nomina a quadro direttivo in corso d'anno, o passaggio a part time.

Le 15,5 ore vengono automaticamente versate nella "Banca delle Ore" per poter essere utilizzate successivamente, mentre non è possibile usufruire della possibilità di riduzione oraria settimanale predefinita (30' in un solo giorno o 15' in due giorni differenti).

L'azienda ha facoltà di chiedere prestazioni lavorative aggiuntive all'orario giornaliero nel limite **massimo di 2 ore al giorno, 10 ore settimanali, 150 ore annue** (comprese le prime 50 di banca delle ore).

Le **prestazioni aggiuntive** vengono:

- **Fino a 50 ore:** versate nella Banca delle Ore (incluse le 15,5 ore di dotazione iniziale)
- **Dalle 50 ore e fino alle 100 ore:** a scelta del lavoratore, versate nella "Banca delle Ore" o retribuite con compenso per lavoro straordinario;
- **Oltre le 100 ore e fino al limite di 150 ore:** retribuite con compenso per lavoro straordinario.

I **permessi banca ore** costituiscono uno strumento di flessibilità.

Il recupero dei permessi, in base al CCNL, avviene come da tabella:

- **Entro 6 mesi dalla prestazione aggiuntiva** va concordato con l'azienda;
- **Dopo i 6 mesi** previo semplice preavviso all'azienda di:
  - 1 giorno lavorativo per il recupero frazionato di ore
  - 5 giorni lavorativi per il recupero di 1 o 2 giorni
  - 10 giorni lavorativi per il recupero di più di 2 giorni

il recupero dovrà comunque essere effettuato non oltre 24 mesi. Trascorso tale termine l'impresa, nei successivi 6 mesi, fisserà, d'accordo con il lavoratore, il recupero delle ore confluite in banca ore e non fruite. Se non c'è accordo, l'impresa provvederà ad indicare, entro il termine di 6 mesi, i tempi di fruizione.

**!!!** In più alle **sole Aree Professionali** spetta una giornata di Permesso retribuito da utilizzarsi sotto forma di permesso anche frazionabile nel limite minimo di un'ora nell'arco dell'anno, pena la perdita.

# BANCA ORE 2020 per P.-T.

Poiché i **PART-TIME** delle Aree professionali non beneficiano della 'riduzione d'orario' (15,5 ore), potranno invece fruire di **3 giorni di permesso retribuito frazionabile** (che nel caso dei tempi pieni è pari a una sola giornata), proporzionati al minor orario effettuato per il part-time orizzontale e/o al minor numero di giornate per il part-time verticale o misto, rispetto alla normale distribuzione dell'orario.

**ATTENZIONE!** Ai sensi dell'art.100 comma 8 del vigente CCNL, la dotazione dei permessi retribuiti frazionabili dei lavoratori a tempo parziale verrà ridotta per finanziare il FOC.

Alcuni esempi nella tabella seguente:

<b>orario settimanale</b>	<b>32,5</b>	<b>30</b>	<b>25</b>	<b>20</b>
<b>Totali annue</b>	<b>19,5</b>	<b>18</b>	<b>15</b>	<b>12</b>

In caso di lavoro supplementare, i part-time potranno optare per la fruizione di permessi a recupero o, in alternativa, per il compenso che, in questo caso, sarà pari alla paga oraria senza maggiorazioni fino al raggiungimento del numero di ore lavorative previste nella giornata per i lavoratori a tempo pieno.

Ricordiamo che ai part-time potrebbero venir richieste prestazioni supplementari **nei limiti di 2 ore giornaliere e 50 ore per anno** unicamente per i seguenti motivi:

- operazioni di quadratura contabile e chiusura;
- interruzioni temporanee nel funzionamento di strumenti elettronici di lavoro;
- assenze impreviste di altri dipendenti della medesima unità produttiva.

# FESTIVITÀ 2020

Nel 2020 le giornate festive sono le seguenti:

Capodanno	<b>01/01/2020</b> - mercoledì
Epifania	<b>06/01/2020</b> - lunedì
Pasqua	<b>12/04/2020</b> - domenica
Lunedì dell'Angelo	<b>13/04/2020</b> - lunedì
Anniversario della Liberazione	<b>25/04/2020</b> - sabato
Festa del Lavoro	<b>01/05/2020</b> - venerdì
Festa della Repubblica	<b>02/06/2020</b> - martedì
Assunzione di Maria	<b>15/08/2020</b> - sabato
Tutti i Santi	<b>01/11/2020</b> - domenica
Immacolata Concezione	<b>08/12/2020</b> - martedì
Natale	<b>25/12/2020</b> - venerdì
S. Stefano	<b>26/12/2020</b> - sabato

**!!!** La giornata del 29/06/2020, SS.Pietro e Paolo, è considerata festiva per la piazza di Roma.

# EX-FESTIVITÀ 2020

Dal 16 Gennaio 2020 e fino al 14 Dicembre 2020 sarà possibile usufruire delle giornate di **ex festività**.

Quest'anno, ai sensi dell'art. 56 CCNL ABI, dette giornate ammonteranno a n. **5 (cinque)**:

S. Giuseppe	19/03/2020 - giovedì
Ascensione	21/05/2020 - giovedì
Corpus Domini	11/06/2020 - giovedì
S.S. Pietro e Paolo	29/06/2020 - lunedì
Unità Nazionale	04/11/2020 - mercoledì

Il CCNL vigente prevede che, se le festività del **25/04, 1/05, 2/06** cadono di domenica, le Aziende riconoscono altrettante giornate di permesso retribuito, oppure, d'intesa tra le parti, un compenso aggiuntivo. Nel 2020 tali giornate non cadono di domenica per cui non sono previsti giorni di permesso aggiuntivi. Tutte le altre festività e semifestività riconosciute, ricadenti di sabato o domenica non daranno diritto né a permesso né, alternativamente, a compenso aggiuntivo.

**Ricordiamo che:** le categorie dei **Quadri Direttivi** e dei **Dirigenti** contribuiscono ad alimentare il FOC (Fondo per l'Occupazione) con **n. 1 (una)** giornata di "ex-festività". Quindi, per QD e Dirigenti il numero di giornate spettanti per il 2020 sarà pari a n. **4 (quattro)**.

Quanto alle modalità di fruizione, **se le giornate di permesso vengono fruite in tre o più giornate consecutive**, il lavoratore dovrà segnalarne la fruizione al momento della predisposizione del piano ferie. In ogni caso l'utilizzo dei permessi per ex-festività deve avvenire compatibilmente con le esigenze di servizio e pertanto si invita a pianificarle con un congruo preavviso.

Ricordiamo, anche, che si ha diritto alla maturazione dei permessi giornalieri retribuiti a condizione che:

- ✓ per il lavoratore interessato cadano in **un una giornata lavorativa ordinaria** secondo l'orario settimanale stabilito per il medesimo;
- ✓ per quei giorni il lavoratore abbia diritto **all'intero trattamento economico**.

Il lavoratore che faccia anche una sola ora di permesso non retribuito nelle giornate delle festività soppresse perderà il diritto alla giornata.

**!!!** La giornata del 29/06/2020, SS.Pietro e Paolo, è considerata festiva per la piazza di Roma che, quindi, conterà una giornata in meno di ex-festività.

# SEMIFESTIVITÀ 2020

Per quanto previsto dall'art. 54 CCNL ABI, per l'anno 2020 saranno considerate giornate **semifestive**:

Vigilia di Pasqua*	11/04/2020 - sabato
Vigilia dell'Assunzione di Maria	14/08/2020 - venerdì
Vigilia di Natale	24/12/2020 - giovedì
Vigilia di Capodanno	31/12/2020 - giovedì

\* soltanto per il personale il cui normale orario di lavoro preveda la prestazione in giornata di sabato.

**Sono semifestive anche le giornate in cui si celebra la festa del Santo Patrono ad eccezione della piazza di Roma in cui al giornata è considerata festiva.**

Nelle giornate **semifestive** i lavoratori hanno diritto a effettuare una prestazione lavorativa pari ai 2/3 del proprio orario giornaliero.

Per esempio:

Orario giornaliero	Orario semifestivo
7:30	5:00
7:00	4:40
6:30	4:20
6:00	4:00
5:15	3:30
5:00	3:20
4:00	2:40

**ATTENZIONE!** Quanto riportato in questo documento è relativo al contratto collettivo nazionale ABI. Eventuali differenze sono possibili in sede aziendale per effetto di prassi e accordi interni.